

ALLEGATO SS (art. 28-ter) ⁽¹⁾

Sistema di Contrasto al Riciclaggio ed al finanziamento del Terrorismo (SiCoRiTe)

¹ Allegato aggiunto dall'articolo 12, comma 1, del r.r. 4 aprile 2025, n. 8, pubblicato sul BUR Lazio 8 aprile 2025, n. 28.

Sommario

<u>Introduzione</u>	2
1. <u>Ambito di applicazione, oggetto e finalità</u>	4
2. <u>Definizioni</u>	5
3. <u>Soggetti coinvolti</u>	6
4. <u>Attività</u>	6
5. <u>Supporti tecnologici</u>	12
6. <u>Banche-dati</u>	13
7. <u>Indicatori di anomalia</u>	13
A. <u>Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione</u>	14
B. <u>Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni</u>	16
C. <u>Indicatori specifici per settore di attività</u>	17
1. <u>Settore appalti e contratti pubblici</u>	17
2) <u>Settore finanziamenti pubblici</u>	19
3) <u>Settore immobili e commercio</u>	19

Introduzione

In materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, gli *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*, elaborati dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), specifico organismo intergovernativo istituito dal G7 alla fine degli anni '80, rappresentano i principi fondamentali che i Paesi aderenti sono chiamati a recepire nel contesto dei rispettivi ordinamenti. Sul piano comunitario la normativa europea recepisce l'evoluzione dei principi internazionali, in particolare, la Direttiva UE/2018/843 e la Direttiva UE/2015/849 definiscono il sistema di prevenzione degli Stati membri in coerenza con le linee tracciate dal GAFI, valorizzando l'approccio *risk-based* per la gradazione delle misure di prevenzione e controllo, confermando il ruolo centrale delle Financial

Intelligence Unit (FIU) con l'introduzione di obblighi specifici di "scambio automatico" *cross-border* di segnalazioni riguardanti operazioni² sospette di riciclaggio³ o di finanziamento del terrorismo⁴.

Il 24 aprile 2024 il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva un pacchetto di leggi (c.d. "AML Package") pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19 giugno 2024, e che rafforza ed integra gli strumenti a disposizione dell'UE per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Nell'ambito del pacchetto di norme, il 30 maggio 2024, il Consiglio europeo ha adottato un regolamento che istituisce una nuova Autorità per la lotta al riciclaggio (AMLA) al fine di migliorare la vigilanza in materia di AML/CFT nell'UE e sostenere la cooperazione tra le FIU. L'AMLA avrà sede a Francoforte e sarà operativa a partire dalla metà del 2025. Poiché il riciclaggio è un reato finanziario transfrontaliero, l'AMLA rafforzerà il quadro dell'UE in materia di AML/CFT creando un meccanismo integrato con supervisori nazionali negli Stati membri al fine di garantire che i soggetti obbligati rispettino i loro obblighi⁵.

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e da ultimo dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 – costituisce la principale fonte normativa nazionale in materia di antiriciclaggio. Le disposizioni nazionali in materia di finanziamento del terrorismo trovano organica sistemazione nel decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

In linea generale, le disposizioni normative prevedono che una serie di operatori del settore finanziario e di settori correlati (intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria, altri operatori non finanziari, prestatori di servizi di gioco, società di gestione accentrata di strumenti finanziari e di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari) altrimenti definiti, "soggetti obbligati", inviano all'Unità di informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) una segnalazione di operazione sospetta quando *"sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa"*.

Per quanto concerne gli obblighi specifici per le Pubbliche Amministrazioni, l'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 stabilisce che al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche Amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.

² Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 intende per "operazione" l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale.

³ Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 intende per riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione."

⁴ Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

⁵ Nel dettaglio, l'AML package si compone in tre blocchi:

- 1) la VI direttiva antiriciclaggio (direttiva Ue 2024/1640 che entra in vigore ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea), che disciplina i meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (modifica la direttiva Ue 2019/1937 e ridefinisce la direttiva Ue 2015/849). Tale norma contiene disposizioni, da recepire nel diritto nazionale, sulla vigilanza e sulle Unità di Informazione finanziaria negli Stati membri, nonché sull'accesso delle autorità competenti a informazioni necessarie e affidabili, come ad esempio registri dei titolari effettivi e beni custoditi nelle zone franche. In via generale, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 10 luglio 2027 con alcune eccezioni come, ad esempio, le modifiche attinenti al registro dei titolari effettivi da recepire e rendere operative entro il 10 luglio 2026; all'accesso unico alle informazioni sui beni immobili da recepire e rendere operative entro il 10 luglio 2029.
- 2) il regolamento "single rulebook" (regolamento Ue 2024/1624), contenente norme direttamente applicabili in materia di due diligence sui clienti, trasparenza dei titolari effettivi e utilizzo di strumenti anonimi, come i crypto-asset, nonché su nuove entità, come le piattaforme di crowdfunding. Questo regolamento si applica a decorrere dal 10 luglio 2027, salvo per quanto riguarda gli agenti calcistici e le società calcistiche professionistiche, ai quali si applicherà a decorrere dal 10 luglio 2029.
- 3) il regolamento Ue 2024/1620, che istituisce una nuova autorità dell'Unione europea (l'AMLA) con poteri di vigilanza e indagine per garantire la compliance in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo che si applicherà a decorrere dal 1° luglio 2025. La nuova Autorità sarà istituita a Francoforte e avrà il compito di supervisionare direttamente le entità finanziarie più rischiose, di intervenire in caso di carenze nella vigilanza, di fungere da centro di smistamento per le autorità di vigilanza e di mediare le controversie tra di esse, nonché di controllare l'attuazione delle sanzioni finanziarie mirate.

Il Provvedimento UIF del 23 aprile 2018 recante “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni” costituisce il principale supporto operativo per le attività di comunicazione delle operazioni sospette cui sono obbligate le Pubbliche Amministrazioni. Secondo il Provvedimento UIF del 23 aprile 2018:

- il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell’ambito dell’attività istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia;
- la comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti⁶;
- le Pubbliche Amministrazioni assicurano la massima riservatezza dell’identità delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della medesima;
- la comunicazione è inviata alla UIF a prescindere dalla rilevanza e dall’importo dell’operazione sospetta;
- la comunicazione è inviata alla UIF anche quando le Pubbliche Amministrazioni dispongono di dati e informazioni inerenti operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte presso altri destinatari di autonomi obblighi di segnalazione;
- il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anzitutto dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della UIF⁷;

1. Ambito di applicazione, oggetto e finalità

Il Sistema di Contrasto al Riciclaggio ed al finanziamento del Terrorismo (SiCoRiTe) disciplina le procedure interne volte ad assicurare il riconoscimento, da parte delle Strutture regionali, di operazioni c.d. sospette, favorendone l’efficace rilevazione e, allo stesso tempo, a garantire la tempestività della comunicazione alla U.I.F. e la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione della comunicazione stessa.

A tal fine, il presente documento definisce le modalità con cui i soggetti coinvolti trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette al soggetto “Gestore”, deputato a valutare e trasmettere le comunicazioni alla U.I.F.

Il SiCoRiTe e le relative disposizioni si applicano alle strutture organizzative della Giunta regionale del Lazio che svolgono compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell’ambito di:

- a) procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al “Codice dei contratti pubblici”;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- d) ulteriori procedimenti specificatamente individuati dal Comitato di Sicurezza Finanziaria⁸ che saranno oggetto di specifica integrazione delle disposizioni di cui al presente atto.

Fino all’emanazione delle specifiche indicazioni previste dall’art. 10 comma 2 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, le disposizioni finalizzate all’antiriciclaggio ed al contrasto del finanziamento del terrorismo previste dal SiCoRiTe della Giunta regionale del Lazio si applicano alle procedure ed ai procedimenti sopra indicati alle lettere a), b, e c).

⁶ La comunicazione alla UIF non esclude l’obbligo di denuncia di reato all’Autorità giudiziaria al quale sono soggetti i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio in base all’art. 331 del Codice di procedura penale.

⁷ <https://uif.bancaditalia.it>

⁸ Il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CDF) è istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per monitorare il funzionamento del sistema di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio, delle attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché attuare le misure di congelamento disposte dalle Nazioni Unite, dall’Unione europea e a livello nazionale.

Fino all'emanazione a delle specifiche linee guida previste dall'art. 10 comma 3 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, i contenuti di cui al SiCoRiTe della Giunta regionale del Lazio costituiscono idonee misure finalizzate a mappare, valutare e mitigare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in relazione alle dimensioni organizzative delle strutture della Giunta regionale del Lazio.

2. Definizioni

Ai fini del presente Sistema si intende per:

- a) Riciclaggio:
 - a) “la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
 - b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - d) la partecipazione ad una delle azioni di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione” (cfr. art. 2 del D.lgs. 231/2007);
- b) Finanziamento del terrorismo: “qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette”(cfr. art. 2 del D.lgs. 231/2007);
- c) U.I.F: “l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati le segnalazioni in merito alle c.d. operazioni sospette, nonché di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo” (cfr. art. 1 del D.M. Interno del 25/09/2015);
- d) Operazione: “l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale” (cfr. art. 1 del D.lgs. 231/2007);
- e) Operazione sospetta: “operazione che per caratteristiche, entità, natura, collegamento o frazionamento o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta, induce a sapere, a sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che, comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa” (cfr. art. 35 del D.lgs. 231/2007);
- f) Operazioni collegate: “operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale” (cfr. art. 1 del D.lgs. 231/2007);
- g) Soggetto “gestore”: autorità competente a ricevere dalle Strutture regionali le comunicazioni in merito alle c.d. operazioni sospette, a valutare ed a trasmettere le segnalazioni alla U.I.F. (cfr. art. 11 del Provvedimento della U.I.F. del 23 aprile 2018). Con il soggetto gestore si rapportano i soggetti coinvolti, competenti per le procedure ed i procedimenti, di cui all'art. 3 del presente documento;
- h) Comunicazione di dati e informazioni concernenti operazioni sospette: trasmissione alla UIF da parte della Pubblica Amministrazione (soggetto “gestore”) dei dati e delle informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale ex art. 10, co. 4 del D.lgs. 231/2007. Propedeutica alla “comunicazione” alla UIF è la ‘segnalazione di operazione sospetta’ effettuata da parte dei Direttori regionali al Gestore, recante i dati e le informazioni necessari all'identificazione dell'operazione sospetta;

- i) Paesi o territori a rischio: i Paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente a quello nazionale di cui al relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale (cfr. artt. 9 e 64 della Direttiva (UE) 2015/849 e Regolamento Delegato (UE) 2023/1219 del 17 maggio 2023);
- j) Titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dall'operatore economico/beneficiario/richiedente (corrispondente al "cliente" di cui al D.lgs. 231/2007), nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, sono eseguiti compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei procedimenti e delle procedure di cui al presente Sistema (cfr. art. 1 del D.lgs. 231/2007);
- k) Persone politicamente esposte: "le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami" (cfr. art. 1 del D.lgs. 231/2007);
- l) Indicatori di anomalia: "indicatori volti a ridurre – nell'ambito di eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo – i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali, contribuendo al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette" (art. 6, comma 4, lett. e, dal d.lgs. 231/2007).
- m) Schemi e comportamenti anomali: strumenti di ausilio che integrano gli indicatori di anomalia per l'individuazione delle operazioni sospette da parte dei segnalanti, elaborati e diffusi dalla UIF in base all'art. 6, comma 7, lett. b), del d.lgs. 231/2007, che esemplificano prassi e comportamenti anomali ricorrenti e diffusi relativi a determinati settori di operatività o a specifici fenomeni riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mettendo in correlazione particolari sequenze logico-temporali di fatti e comportamenti che l'esperienza porta a ricondurre a determinati fenomeni criminali.

3. Soggetti coinvolti

Il SiCoRiTe della Giunta regionale del Lazio coinvolge i seguenti soggetti:

- Responsabili dei Procedimenti e/o delle Procedure di cui al paragrafo 1 "Ambito di applicazione, oggetto e finalità", lettere a), b), c);
- Dirigenti di Aree, Uffici e strutture regionali equiparate;
- Direttori di Direzioni e strutture regionali equiparate;
- Il Soggetto Gestore preposto alla valutazione ed alla effettuazione delle comunicazioni concernenti operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo alla UIF;
- La Giunta regionale.

4. Attività

Le attività di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo previste dal SiCoRiTe della Giunta regionale del Lazio si svolgono mediante l'attuazione ciclica dei seguenti processi:

- Avvio;
- Esecuzione;
- Aggiornamento.

Il processo di "Avvio" è attuato ciclicamente con frequenza, di norma, triennale. Il processo di "Avvio" ha infatti inizio con la fase di nomina del Soggetto Gestore, compiuta mediante deliberazione di Giunta regionale, almeno una volta ogni tre anni. Alla fase di nomina del Soggetto Gestore segue la fase di registrazione dello stesso al portale INFOSTAT-UIF secondo le indicazioni tecniche riportate nel medesimo portale. La terza fase del processo di "Avvio" prevede infine la trasmissione all'UIF dei riferimenti del Soggetto Gestore e la

contestuale richiesta di abilitazione alle comunicazioni di operazioni sospette, sempre in linea con le indicazioni tecniche di INFOSTAT-UIF. In Figura 1 sono sintetizzate le singole fasi del processo di “Avvio”. In Tabella 1 sono dettagliate le singole fasi del processo di “Avvio” con l’indicazione, per ciascuna fase, del responsabile, delle modalità di attuazione, della tempistica di realizzazione e del risultato da ottenere al termine di ciascuna fase.

Figura 1. Sintesi del processo di “Avvio”




Tabella 1. Descrizione del processo di “Avvio”

Fase	Responsabile	Tempistica	Modalità	Risultato
Nomina Soggetto Gestore	Giunta regionale	Almeno una volta ogni tre anni	Deliberazione di Giunta	Soggetto Gestore nominato
Registrazione Soggetto Gestore al portale INFOSTAT-UIF	Soggetto Gestore	Senza ritardo, a valle dell’approvazione della Deliberazione di Giunta regionale di nomina del Soggetto Gestore	Via Web, come da indicazioni riportate nel portale INFOSTAT-UIF	Soggetto Gestore registrato ed in possesso delle credenziali di accesso al portale INFOSTAT-UIF
Trasmissione all’UIF dei riferimenti del Soggetto Gestore e contestuale richiesta di abilitazione alle comunicazioni di operazioni sospette	Soggetto Gestore	Senza ritardo, a valle della ricezione delle credenziali di accesso al portale INFOSTAT-UIF da parte del Soggetto Gestore	Via PEC, come da indicazioni riportate nel portale INFOSTAT-UIF	Riferimenti del Soggetto Gestore e contestuale richiesta di abilitazione alle comunicazioni di operazioni sospette trasmessi all’UIF
Abilitazione Soggetto Gestore alle comunicazioni di operazioni sospette	UIF	Senza ritardo, a valle della ricezione della PEC con i riferimenti del Soggetto Gestore e la contestuale richiesta di abilitazione alle	Via e-mail, come da indicazioni riportate nel portale INFOSTAT-UIF	Soggetto Gestore abilitato alle comunicazioni di operazioni sospette

		comunicazioni di operazioni sospette		
--	--	--------------------------------------	--	--

Il processo di “Esecuzione” è attuato ciclicamente in via continuativa. Il processo di “Esecuzione” è avviato con la fase di monitoraggio di procedimenti e/o procedure operata, in via continuativa, dal Responsabile del Procedimento e/o della Procedura di cui al paragrafo 1 “Ambito di applicazione, oggetto e finalità”, lettere a), b), c) che, nell’ambito dell’attività ordinaria, opera un continuo raffronto del contesto soggettivo e/o oggettivo del procedimento e/o della procedura con gli indicatori di anomalia. Segue la fase di rilevazione anomalie posta in essere sempre a cura dello stesso Responsabile del Procedimento e/o della Procedura di cui al paragrafo 1 “Ambito di applicazione, oggetto e finalità”, lettere a), b), c) che, al presentarsi delle anomalie nel corso del procedimento e/o della procedura, senza ritardo, trasmette una comunicazione riservata, via e-mail al Dirigente sovraordinato, utilizzando il modulo A allegato al presente documento, con annessa descrizione delle anomalie emerse nel contesto soggettivo e/o oggettivo del procedimento e/o della procedura. La successiva fase di analisi delle anomalie è svolta dal Dirigente sovraordinato che, a valle della ricezione della comunicazione, senza ritardo, opera il raffronto delle anomalie emerse nel contesto soggettivo e/o oggettivo del procedimento e/o della procedura con il Provvedimento UIF 23 aprile 2018 e trasmette una comunicazione riservata, via e-mail al Direttore sovraordinato, utilizzando il modulo B allegato al presente documento, con annessa descrizione delle anomalie emerse nel contesto soggettivo e/o oggettivo del procedimento e/o della procedura ed annessa proposta di interruzione o prosecuzione dell’iter di comunicazione dell’operazione sospetta. La fase successiva prevede la formalizzazione dell’operazione sospetta a cura del Direttore sovraordinato che, senza ritardo, a valle della ricezione della comunicazione riservata via e-mail con la proposta di prosecuzione dell’iter di comunicazione dell’operazione sospetta, provvede ad una descrizione dettagliata degli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano l’operazione sospetta acquisiti nell’ambito dell’attività istituzionale, anche alla luce degli indicatori di anomalia di cui al Provvedimento UIF 23 aprile 2018 e di tutte le altre informazioni disponibili, e trasmette in modalità riservata, via protocollo al Soggetto Gestore, la formale comunicazione di operazione sospetta, utilizzando il modulo C allegato al presente documento. La fase successiva prevede la valutazione dell’operazione sospetta a cura del Soggetto Gestore che, senza ritardo, a valle della ricezione della formale comunicazione di operazione sospetta, opera una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano l’operazione sospetta acquisiti nell’ambito dell’attività istituzionale, anche alla luce degli indicatori di anomalia di cui al Provvedimento UIF 23 aprile 2018 e di tutte le di tutte le altre informazioni disponibili. L’ultima fase del processo di “Esecuzione” prevede la comunicazione dell’operazione sospetta operata dal Soggetto Gestore – senza ritardo a valle della compiuta valutazione dell’operazione segnalata con esplicito riferimento alla prosecuzione dell’iter di comunicazione dell’operazione sospetta – in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSAT-UIF della Banca d’Italia, con modalità, contenuti, dati, elementi informativi ed allegati di cui al Provvedimento UIF 23 aprile 2018. In Figura 2 sono sintetizzate le singole fasi del processo di “Esecuzione”. In Tabella 2 sono dettagliate le singole fasi processo di “Esecuzione” con l’indicazione, per ciascuna fase, del responsabile, delle modalità di attuazione, della tempistica di realizzazione e del risultato da ottenere al termine di ciascuna fase.

Figura 2. Sintesi del processo di “Esecuzione”




Tabella 2. Descrizione del processo di “Esecuzione”

Fase	Responsabile	Tempistica	Modalità	Risultato
Monitoraggio procedimenti e/o procedure	Responsabile del Procedimento e/o della Procedure di cui al paragrafo 1 “Ambito di applicazione” lettere a), b), c)	In via continuativa	Raffronto del contesto soggettivo e/o oggettivo del procedimento e/o della procedura con gli indicatori di anomalia	Procedimenti e/o procedure monitorate
Rilevazione anomalie	Responsabile del Procedimento e/o della Procedure di cui al paragrafo 1 “Ambito di	Senza ritardo, al presentarsi delle anomalie nel corso del	Rilevazione delle anomalie nel contesto soggettivo e/o oggettivo	Comunicazione riservata via e-mail utilizzando il modulo A al Dirigente

	applicazione” lettere a), b), c)	procedimento e/o della procedura	del procedimento e/o della procedura	sovraordinato con annessa descrizione delle anomalie emerse nel contesto soggettivo e/o oggettivo del procedimento e/o della procedura
Analisi anomalie	Dirigenti di Aree, Uffici e strutture regionali equiparate	Senza ritardo, a valle della ricezione della comunicazione riservata via-e-mail con la descrizione dell’anomalia nel contesto soggettivo e/o oggettivo del procedimento e/o della procedura	Raffronto delle anomalie emerse nel contesto soggettivo e/o oggettivo del procedimento e/o della procedura con il Provvedimento UIF 23 aprile 2018	Comunicazione riservata via e-mail al Direttore sovraordinato utilizzando il modulo B con annessa descrizione delle anomalie emerse nel contesto soggettivo e/o oggettivo del procedimento e/o della procedura ed annessa proposta di interruzione o prosecuzione dell’iter di comunicazione dell’operazione sospetta
Formalizzazione dell’operazione sospetta	Direttori di Direzioni e strutture regionali equiparate	Senza ritardo, a valle della ricezione della comunicazione riservata via e-mail con la proposta di prosecuzione dell’iter di comunicazione dell’operazione sospetta	Descrizione dettagliata degli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano l’operazione sospetta acquisiti nell’ambito dell’attività istituzionale, anche alla luce degli indicatori di anomalia di cui al Provvedimento UIF 23 aprile 2018 e di tutte le altre informazioni disponibili	Formale comunicazione di operazione sospetta inviata, in modalità riservata, via protocollo al Soggetto Gestore utilizzando il modulo C
Valutazione dell’operazione sospetta	Soggetto Gestore	Senza ritardo, a valle della ricezione della formale comunicazione di operazione sospetta inviata, in modalità riservata, via protocollo al Soggetto Gestore	Formale, compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano l’operazione sospetta acquisiti nell’ambito dell’attività istituzionale, anche alla luce degli indicatori di anomalia di cui al Provvedimento UIF 23 aprile 2018 e di tutte le di tutte le altre informazioni disponibili	Compiuta valutazione dell’operazione sospetta, con esplicito riferimento all’interruzione o alla prosecuzione dell’iter di comunicazione dell’operazione sospetta
Comunicazione dell’operazione sospetta	Soggetto Gestore	Senza ritardo, a valle della compiuta valutazione dell’operazione sospetta, con esplicito riferimento alla prosecuzione dell’iter di	In via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSAT-UIF della Banca d’Italia, con modalità, contenuti, dati, elementi informativi ed	Comunicazione dell’operazione sospetta inviata all’UIF

		comunicazione dell'operazione sospetta	allegati di cui al Provvedimento UIF 23 aprile 2018	
--	--	--	---	--

Il processo di “Aggiornamento” è attuato ciclicamente con frequenza, di norma, annuale. Il processo di “Aggiornamento” è avviato con la fase di predisposizione di percorsi formativi in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, a cura del Direttore regionale competente in materia di personale che, almeno una volta ogni anno, mette a disposizione del personale in servizio presso le strutture della Giunta Regionale percorsi formativi in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo erogati mediante formazione a distanza, asincrona, in linea con le previsioni contenutistiche di cui all’art. 10, comma 5, D.lgs 21 novembre 2007, n. 231. La successiva fase di partecipazione ai percorsi formativi in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo chiama in causa tutto il personale in servizio presso le strutture della Giunta Regionale invitato, senza ritardo, a fruirne via Web, come da indicazioni del Direttore regionale competente in materia di personale, onde acquisire le conoscenze necessarie a riconoscere fattispecie meritevoli di comunicazioni di operazioni sospette. La fase di monitoraggio relativa alle novità normative/ regolamentari/operative in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo è attuata, in via continuativa, dal Soggetto Gestore che, tramite specifiche attività di formazione, informazione, comunicazione in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, rileva predette novità. Segue la fase di proposta di aggiornamento formale del SiCoRiTe, a cura del Soggetto Gestore che, senza ritardo, a valle della rilevazione di predette novità, propone formalmente alla Giunta regionale la relativa Deliberazione di aggiornamento. L’ultima fase del processo di “Aggiornamento” comprende l’adeguamento formale del SiCoRiTe che la Giunta regionale pone in essere approvando la relativa proposta di Deliberazione avanzata dal Soggetto Gestore.

Figura 3. Sintesi del processo di "Aggiornamento"




Tabella 3. Descrizione del processo di “Aggiornamento”

Fase	Responsabile	Tempistica	Modalità	Risultato
------	--------------	------------	----------	-----------

Predisposizione di percorsi formativi in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo	Direttore regionale competente in materia di personale	Almeno una volta ogni anno	Formazione a distanza, asincrona, in linea con le previsioni contenutistiche di cui all'art. 10, comma 5, D.lgs 21 novembre 2007, n. 231	Percorsi formativi in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo a disposizione del personale in servizio presso le strutture della Giunta Regionale
Partecipazione ai percorsi formativi in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo	Personale in servizio presso le strutture della Giunta Regionale	Senza ritardo, a valle della disponibilità dei percorsi formativi in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo	Via Web, come da indicazioni del Direttore regionale competente in materia di personale	Personale in servizio presso le strutture della Giunta Regionale formato per riconoscere fattispecie meritevoli di comunicazioni di operazioni sospette
Monitoraggio novità normative/ regolamentari/operative in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo	Soggetto Gestore	In via continuativa	Tramite specifiche attività di formazione, informazione, comunicazione in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo	Novità normative/ regolamentari/operative in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo rilevate dal Soggetto Gestore
Proposta di aggiornamento formale del SiCoRiTe	Soggetto Gestore	Senza ritardo, a valle della rilevazione di novità normative/ regolamentari/operative in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo	Proposta di Deliberazione di Giunta regionale	Proposta di aggiornamento formale del SiCoRiTe
Aggiornamento formale del SiCoRiTe	Giunta regionale	A valle della ricezione della proposta di Deliberazione di Giunta regionale di aggiornamento formale del SiCoRiTe	Deliberazione di Giunta regionale	Sistema di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo della Giunta regionale del Lazio aggiornato

5. Supporti tecnologici

Al fine di agevolare l'attività di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo:

- il Soggetto Gestore provvede alla pubblicazione aggiornata di norme, atti, provvedimenti e modelli standardizzati resi disponibili al personale in servizio presso le strutture della Giunta regionale del Lazio anche tramite una specifica sezione del portale Intranet;
- il Direttore competente in materia di innovazione tecnologica, sentito il Direttore competente in materia di ragioneria ed il Soggetto Gestore, provvede all'eventuale sviluppo tecnologico dei sistemi informatici in uso presso le strutture della Giunta regionale, anche tramite l'implementazione di sistemi per il riconoscimento automatizzato di eventuali corrispondenze tra dati in trattazione da parte delle strutture della Giunta regionale e dati presenti nelle liste pubblicate sul portale UIF per le medesime finalità di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

6. Banche-dati

Le anomalie eventualmente rilevate nel corso dell'attività istruttoria devono formare oggetto di ulteriore verifica anche tramite accesso a banche-dati nella disponibilità dell'Amministrazione regionale o di altri Enti pubblici o privati.

Ai fini delle verifiche in oggetto potranno essere utilizzate, in relazione a ciascun ambito di competenza ed alla relativa disponibilità/accessibilità, le seguenti banche-dati:

- Agenzia Entrate – SIATEL Punto Fisco;
- Agenzia Entrate e Riscossione;
- Anagrafe Catasto Nazionale – SISTER;
- Casellario Informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (c.d. “Casellario Informativo ANAC”) – annotazioni riservate sugli operatori economici;
- Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “White List”) istituito presso le Prefetture;
- Motorizzazione civile – MTC;
- ACI – PRA;
- TELEMACO – Registro Imprese - Banca dati Camere di Commercio;
- ARACHNE – Strumento di valutazione del rischio della Commissione Europea;
- Sistema Informativo “ReGiS”;
- BORIS – *Beneficial Ownership Registers Interconnection System* (c.d. “Sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi”);
- PIAF – Piattaforma Integrata Anti-Frode;
- BDU – Banca dati Unitaria - MEF- RGS - IGRUE;
- BDAP – Banca dati delle pubbliche Amministrazioni;
- BDNCP – Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Potranno altresì essere consultate le liste dei soggetti designati dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU e dall'Unione Europea, nonché le ulteriori liste predisposte da altre istituzioni ed enti coinvolti nel contrasto del terrorismo internazionale, come quella dell'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, la lista dei Paesi ad alto rischio (c.d. *black list*) e la lista dei Paesi con deficienze strategiche nei sistemi AML/CFT sottoposti ad intenso monitoraggio (c.d. *grey list*) pubblicate dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI).

Resta ferma la possibilità di integrare in ogni momento la predetta lista delle banche dati consultabili o fornire chiarimenti in ordine al loro utilizzo, anche sulla base di specifiche indicazioni ricevute da parte dei soggetti Gestori.

7. Indicatori di anomalia

Con riferimento agli indicatori di anomalia, il Provvedimento UIF del 23 aprile 2018 evidenzia quanto segue.

Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.

L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni.

L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta; vanno valutati pertanto con la massima attenzione ulteriori

comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.

La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF, ma è comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.

Le Pubbliche Amministrazioni applicano gli indicatori rilevanti alla luce dell'attività istituzionale in concreto svolta e si avvalgono degli indicatori di carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia attività.

Ai fini dell'applicazione degli indicatori, per "soggetto cui è riferita l'operazione" si intende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) che entra in relazione con le Pubbliche amministrazioni e riguardo al quale emergono elementi di sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie.

Per favorirne la lettura e la comprensione alcuni indicatori sono stati specificati in sub-indici; i sub-indici costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. I riferimenti dell'indicatore a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l'eventuale incoerenza della giustificazione addotta o del profilo economico del soggetto cui è riferita l'operazione), seppure non specificamente richiamati, valgono anche con riguardo ai relativi sub-indici.

Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nella sezione C, devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri: incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività.

A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione

- Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio⁹, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e

⁹ Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849.

documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte¹⁰ o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

¹⁰ Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come elencate dall'art. 1, comma 2, lettera dd), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, *trust*, fiduciarie, fondazioni, *international business company*.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvisate modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.
- Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.

B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni.

Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.
- Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).
- Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni *non profit* ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro.
- Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi.
- Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o *brokers* operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.

Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.

- Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.

- Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione.
- Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.
- Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie.

Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.
- Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.
- Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.
- Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").
- Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.
- Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.
- Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.

C. Indicatori specifici per settore di attività

1. Settore appalti e contratti pubblici¹¹

- Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.

¹¹ Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri: incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività.

- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.
- Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.
- Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.
- Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.
- Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
- Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.
- Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.
- Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.
- Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.
- Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.
- Previsione nei contratti di concessione o di finanzia di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.
- Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.
- Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.
- Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se

in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.

2) Settore finanziamenti pubblici¹²

- Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.
- Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.
- Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentate legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).
- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.
- Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.
- Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

3) Settore immobili e commercio

- Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione.
 - Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale.
 - Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.
 - Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.
 - Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo.
- Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività.
 - Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.

¹² Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri: incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività.

- Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
 - Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.
 - Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività.
 - Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.
-
-

Al Dirigente _____

*(indicare struttura, nome, cognome, indirizzo e-mail istituzionale del dirigente destinatario)***RISERVATA****Oggetto:** Rilevazione anomalie ai sensi e per gli effetti del Sistema di Contrasto al Riciclaggio ed al finanziamento del Terrorismo (SiCoRiTe) della Giunta regionale del Lazio.

1. Procedimento/Procedura	<p>2. <i>(Riportare il procedimento e/o la procedura nell'ambito della quale sono emerse le anomalie oggetto della rilevazione avendo cura di esplicitare tutti i riferimenti utili all'identificazione univoca del procedimento e/o della procedura)</i></p> <p>3.</p>
4. Anomalie rilevate	<p>5. <i>(Elencare le anomalie emerse nell'ambito del procedimento e/o della procedura avendo cura di utilizzare la terminologia utilizzata nell'ambito della descrizione degli indicatori di anomalia di cui al SiCoRiTe)</i></p> <p>6.</p>
7. Soggetti coinvolti	<p>8. <i>(Elencare persone fisiche e/o giuridiche nei confronti delle quali sono emerse le anomalie oggetto della rilevazione avendo cura di riportare tutti gli elementi utili all'identificazione univoca dei soggetti coinvolti)</i></p> <p>9.</p>

10. Descrizione anomalie rilevate nel contesto oggettivo e/o soggettivo del procedimento	11. <i>(Descrivere in dettaglio le anomalie rilevate nel contesto oggettivo e/o soggettivo del procedimento avendo cura di riportare ogni informazione utile al raffronto delle stesse con il Provvedimento UIF 23 aprile 2018)</i> 12.
---	--

Data rilevazione __/__/____

Firma digitale del Responsabile del Procedimento e/o della Procedura

Al Direttore _____

*(indicare struttura, nome, cognome, indirizzo e-mail istituzionale del direttore destinatario)***RISERVATA****Oggetto:** Analisi anomalie ai sensi e per gli effetti del Sistema di Contrasto al Riciclaggio ed al finanziamento del Terrorismo (SiCoRiTe) della Giunta regionale del Lazio.

13. Procedimento/Procedura	<p>14. <i>(Riportare il procedimento e/o la procedura nell'ambito della quale sono emerse le anomalie oggetto della rilevazione avendo cura di esplicitare tutti i riferimenti utili all'identificazione univoca del procedimento e/o della procedura)</i></p> <p>15.</p>
16. Anomalie rilevate	<p>17. <i>(Elencare le anomalie emerse nell'ambito del procedimento e/o della procedura avendo cura di utilizzare la terminologia utilizzata nell'ambito della descrizione degli indicatori di anomalia di cui al SiCoRiTe)</i></p> <p>18.</p>
19. Soggetti coinvolti 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.	<p>30. <i>(Elencare persone fisiche e/o giuridiche nei confronti delle quali sono emerse le anomalie oggetto della rilevazione avendo cura di riportare tutti gli elementi utili all'identificazione univoca dei soggetti coinvolti)</i></p> <p>31.</p>

32. Descrizione anomalie rilevate nel contesto oggettivo e/o soggettivo del procedimento	33. <i>(Descrivere in dettaglio l'esito del raffronto delle anomalie emerse nel contesto soggettivo e/o oggettivo del procedimento e/o della procedura con il Provvedimento UIF 23 aprile 2018 avendo cura di evidenziare le motivazioni alla base della proposta di interruzione o di prosecuzione dell'iter di comunicazione dell'operazione sospetta)</i>
34. Esito analisi anomalie	35. <i>(Barrare l'esito dell'analisi delle anomalie)</i> 36. <input type="checkbox"/> 37 38. Proposta interruzione iter comunicazione sospetta <input type="checkbox"/> 39 40. <input checked="" type="checkbox"/> 41 42. Proposta prosecuzione iter comunicazione sospetta

Data analisi __/__/____

Firma digitale del Dirigente

Al Soggetto Gestore preposto alla valutazione ed alla effettuazione delle comunicazioni concernenti operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo alla UIF

RISERVATA

Oggetto: Formalizzazione operazione sospetta ai sensi e per gli effetti del Sistema di Contrasto al Riciclaggio ed al finanziamento del Terrorismo (SiCoRiTe) della Giunta regionale del Lazio

Procedimento/Procedura	<i>(Riportare il procedimento e/o la procedura nell'ambito della quale sono emerse le anomalie oggetto della rilevazione avendo cura di esplicitare tutti i riferimenti utili all'identificazione univoca del procedimento e/o della procedura)</i>
Anomalie rilevate	<i>(Elencare le anomalie emerse nell'ambito del procedimento e/o della procedura avendo cura di utilizzare la terminologia utilizzata nell'ambito della descrizione degli indicatori di anomalia di cui al SiCoRiTe)</i>
Soggetti coinvolti	<i>(Elencare persone fisiche e/o giuridiche nei confronti delle quali sono emerse le anomalie oggetto della rilevazione avendo cura di riportare tutti gli elementi utili all'identificazione univoca dei soggetti coinvolti)</i>

Descrizione operazione sospetta	<i>(Descrivere in dettaglio gli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano l'operazione sospetta acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale, anche alla luce degli indicatori di anomalia di cui al Provvedimento UIF 23 aprile 2018 e di tutte le altre informazioni disponibili avendo cura di evidenziare le motivazioni alla base della formalizzazione dell'operazione sospetta)</i>
--	--

Data formalizzazione __/__/____

Firma digitale del Direttore